

Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari SEZIONE GENERALE	
Titolo Progetto:	
Soggetto Beneficiario:	
Obiettivo Specifico/Azione:	
Codice (sistema monitoraggio):	
Nominativo del controller :	
CUP:	
Data del controllo	
Responsabile regionale dell'intervento	
Rif. Relazione istruttoria S.G	

Check List per liquidazione

<i>SI/NO</i>	di	- €
<i>SI/NO</i>	di	- €

Check List per certificazione

Obiettivo	Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2014 - 2020
------------------	---

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
€

IMPORTO FONDI PROGRAMMAZIONE UNITARIA	
QUOTA FINANZIATA	QUOTA LIQUIDATA
€	€

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO				IMPORTO LIQUIDATO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€	-			€	-		

IMPORTO CERTIFICATO				IMPORTO CONTROLLATO TOTALE			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€	-			€	-		

Informazioni riassuntive dei contratti stipulati nell'ambito del progetto (Replicare per ciascun contratto)

Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale /sulla stampa nazionale	Importo a base d'asta	CIG	Ammontare indicato nel contratto (Euro)	Data della firma del contratto	Data inizio lavori	Data fine lavori	Note
___/___/___	0,00		0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	

Valutazione	Parti coinvolte	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Commenti
Generale			
- Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?			
- Sono state rispettati i regolamenti ambientali UE?			
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?			
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?			
- I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario senza decurtazioni o ritardi inaccettabili?			
- Sono stati erogati i co-finanziamenti europei e nazionali?			
Esame fisico del progetto			
- E' stato effettuato un controllo sul posto?			
- Il progetto è stato completato?			
- Il progetto è in conformità con il capitolato tecnico?			

Modifiche del contratto CIG	1^ modifica		2^ modifica		Totale (Euro)	Note
	GG/MM/AA	Valore (Euro)	GG/MM/AA	Valore (Euro)		
Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario)		0,00		0,00	0,00	Aggiungere eventuali colonne nel caso di modifiche ulteriori. Si ricorda la necessità di verificare la legittimità delle modifiche aggiuntive ai sensi della
Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti		0,00		0,00	0,00	

Totali		0,00		0,00	0,00	normativa comunitaria e nazionale
--------	--	------	--	------	------	-----------------------------------

Contratti supplementari Titolo dei contratti supplementari	Data di firma del contratto supplementare	Ammontare indicato nel contratto supplementare (Euro)	Data inizio dei lavori supplementari	Data fine lavori supplementari	Motivazione del contratto supplementare	Note
	--/--/--	0,00	--/--/--	--/--/--		Da ripetere per ciascun contratto supplementare

Conclusioni (campo obbligatorio)

Il controllo ha avuto esito (Positivo/Negativo) per €

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (A)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE A1 - Verifiche di gestione						
A1.1	Verificare l'organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione		Decreto di nomina dei componenti del team di Obiettivo specifico			
A1.2	Verificare la presenza della pista di controllo debitamente compilata		Pista di Controllo			
A1.3	Verificare la completezza della documentazione necessaria all'ammissione a finanziamento (cfr. Cap. 5 del Manuale di Attuazione)		Documentazione di cui al Cap. 5 del Manuale di attuazione			
A1.4	Verificare l'utilizzo del sistema informatico regionale di registrazione e conservazione dei dati contabili		Report da sistema di monitoraggio			
A1.5	Verificare l'archiviazione digitale dei documenti		Documentazione digitale sul SURF			

SEZIONE A2 - Programmazione

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (A)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
A2.1	Verificare, se l'aiuto sia inserito in un documento a carattere strategico		Documento di programmazione Strategica			
A2.2	Verificare la documentazione istruttoria/valutativa per la rispondenza dell'Aiuto all'obiettivo specifico con particolare riguardo ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza		Relazioni istruttorie/Parere coerenza AdG al POR FESR			
A2.3	Verificare nel caso di aiuto notificato di aver ricevuto l'approvazione della Commissione Europea		Approvazione della commissione			
A2.4	Verificare, per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente, che siano state inserite nel regime le necessarie prescrizioni		Disciplinare/Bando regime di aiuti			
A2.5	Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sicurezza, sostenibilità ambientale, occupazione, etc.)		Disciplinare/Bando regime di aiuti			
A2.6	Acquisire la verifica di legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale della procedura di selezione del Soggetto Gestore (eventuale)		Check list controllo I livello per AABSS			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (A)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
A2.7	Verificare la stipula di un atto giuridicamente vincolante con il Soggetto Gestore (eventuale) e la sua rispondenza a quanto previsto negli atti di gara		Atto giuridicamente vincolante			
A2.8	Verificare che il decreto di ammissione a finanziamento sia emanato secondo quanto previsto dal Manuale di attuazione del POR FESR 2014/20 e che il progetto sia stato individuato nel rispetto di quanto al par. 6 dell'Art. 65 del Reg. 1303/2013.		Decreto di ammissione a finanziamento			

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

--

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

--

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (A)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Positivo (Sì)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
	<p>Non applicabile (N/A)</p> <p>Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie ovvero allo di avanzamento del progetto (Da specificare nella colonna "Commenti")</p>					

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE B1 - VERIFICHE GENERALI SULLA TIPOLOGIA DI AIUTO									
B1.1	L'operazione consiste in un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 del TRATTATO dell'Unione Europea? (art. 107 paragrafo 1 dispone: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza")				art. 107 del TRATTATO dell'Unione Europea				
B1.2	L'operazione rientra in una misura di aiuto in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014?				Regolamento (UE) 651/2014			compilare le pertinenti sezioni della presente check list	
B1.3	L'operazione rientra in una misura di Aiuto di importanza minore ("de minimis")?				Regolamento (UE) 1407/2013 e 360/2012			compilare le pertinenti sezioni della presente check list	
B1.4	L'operazione rientra in una misura di aiuto in esenzione, ai sensi della Decisione della Commissione 2012/21 del 20 dicembre 2011 (SIEG in esenzione)				Decisione della Commissione 2012/21 del 20 dicembre 2011			compilare le pertinenti sezioni della presente check list	
B1.5	L'operazione rientra in una misura di aiuto sottoposto a notifica alla Commissione Europea?				art. 108 del TRATTATO dell'Unione Europea e Regolamento (UE) 1589/2015			compilare le pertinenti sezioni della presente check list	

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
------------------	---	----	----	-----	----------------------------------	---	-----------------------------------	------	--

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

SEZIONE B2 - AIUTI IN REGIME DI NOTIFICA								
B2.1	Il progetto di concessione dell' aiuto è stato notificato tempestivamente alla Commissione?				Art. 2 Reg. 1589/2015			
B2.2	La Commissione ha adottato una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno?				Art. 9 Reg. 1589/2015			
B2.3	La Commissione ha adottato una decisione positiva?				Art. 9 Reg. 1589/2015			
B2.4	La Commissione ha adottato una decisione condizionale? Si noti che la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa.							
B2.5	L'AdG ha dato esecuzione a tale aiuto notificato successivamente all'adozione da parte della Commissione di una decisione di autorizzazione dell'aiuto?				Art. 3 Reg. 1589/2015			Verificare la data della decisione e la data di attuazione dell'aiuto
B2.6	Verificare che non sussistano decisioni successive della Commissione per la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso o per il recupero a titolo provvisorio degli aiuti concessi illegalmente, fino a che non si accerti la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»).				Art. 13 Reg. 1589/2015			
B2.6.1	In caso di recupero dell'aiuto, è stata disposta la corresponsione di un aiuto di emergenza al BF?				Art. 13 Reg. 1589/2015			
B2.6.2	In caso di recupero dell'aiuto, sono stati aggiunti alla somma dell'aiuto da recuperare gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione? Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.				Art. 16 Reg. 1589/2015			
B2.7	Verificare se la Commissione abbia avviato una procedura di revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.				Art. 21 Reg. 1589/2015			
B2.7.1	Qualora la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato interno, verificare che lo Stato membro sia stato informato della sua posizione preliminare e che abbia presentato eventuali osservazioni entro il termine di un mese o entro un termini differente stabilito dalla Commissione.							
B2.7.2	Qualora la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno, ha emesso una specifica raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato?				Art. 22 Reg. 1589/2015			
B2.7.3	Tale raccomandazione propone:							
	a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti;							
	o b) l'introduzione di obblighi procedurali;							
	o c) l'abolizione del regime di aiuti.							
B2.7.4	Verificare se lo Stato membro abbia accettato o rifiutato le misure proposte dalla Commissione.				Art. 23 Reg. 1589/2015			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B2.8	Sono state presentate alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici? Acquisire le relazioni annuali				Art. 26 Reg. 1589/2015				
B2.8.1	In caso contrario, verificare se la Commissione ha proposto delle opportune misure allo Stato membro interessato.								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

SEZIONE B3 - Verifica sul rispetto delle disposizioni comuni del Regolamento generale di esenzione (651/2014)

B3.1	L'operazione rientra nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014? In caso affermativo, specificare la tipologia di aiuto, tra quelle di seguito riportate:				Regolamento 651/2014			Nelle note occorre specificare, se del caso, l'articolo di riferimento preciso della misura di aiuto, in modo da poter compilare poi le relative sezioni pertinenti.
	Aiuti a finalità regionale				Sezione 1			
	Aiuti alle PMI				Sezione 2			
	Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti				Sezione 3			
	Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione				Sezione 4			
	Aiuti alla formazione				Sezione 5			
	Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità				Sezione 6			
	Aiuti per la tutela dell'ambiente				Sezione 7			
	Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali				Sezione 8			
	Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote				Sezione 9			
	Aiuti per le infrastrutture a banda larga				Sezione 10			
	Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio				Sezione 11			
	Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali				Sezione 12			
Aiuti per le infrastrutture locali				Sezione 13				
B3.2	La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. 651/2014 è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi dalla loro entrata in vigore?				art. 1 par. 2 a) Reg. 651/2014			In caso di riscontro negativo, passare alla domanda successiva
B3.2.1	In caso contrario, verificare quanto di seguito.				art. 1 par. 2 a) del Reg. 651/2014			
	L'AdG ha predisposto ed inviato alla Commissione un piano di valutazione entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto?							L'invio deve avvenire attraverso il sistema SANI2, secondo lo schema predisposto dalla CE
	La CE ha fornito la propria risposta?							Se la risposta è negativa, il regime non è compatibile. Il regime, quindi, dovrebbe essere notificato (passa alla relativa sezione)
	Verificare che l'aiuto in questione rientri nel campo di applicazione del Reg. 651/2014. Nello specifico, sono ESCLUSI:							La risposta affermativa in questo caso deve esser basata sulla esclusione delle condizioni di non applicabilità. Laddove, viceversa, si riscontri una delle condizioni di non applicabilità, rispondere negativamente e segnalare nell'apposito campo quale tra quelle è verificata.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

- eventuali modifiche dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Reg. 651/2014, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;				Art. 1, par. 2 lettere b,c,d del Reg. 651/2014				
- gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;								
- gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.								
- gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;				art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014				
- gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche, agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;								
- gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;							ATTENZIONE: la lettera c) tende ad escludere il settore di cui si tratta solamente nel caso in cui l'aiuto ha le caratteristiche di cui alle lettere i) ed ii). Laddove queste condizioni NON sono verificate da quanto al dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso, il settore è ordinariamente ammissibile.	
- gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;								
- le categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13 del Reg. 651/2014								

B3.3

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

<p>- i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;</p>			<p>art. 1 par. 4 del Reg. 651/2014</p>			
<p>- gli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte al precedente punto; - gli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. <i>Come specificato nel paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, si definisce una «impresa in difficoltà» un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:</i> <i>a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;</i> <i>b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della</i></p>						
<p>- le misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.</p>			<p>art. 1 par. 5 del Reg. 651/2014</p>			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B3.4	Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 651/2014, l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento 651/2014?				art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014			
B3.5	La concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato? <i>È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.</i>							In caso affermativo, non può applicarsi il regolamento in esenzione. L'avviso dovrebbe prevedere la possibilità che la sede nello Stato membro sia disponibile al più tardi al momento del pagamento della prima quota di contributo.
B3.6	La concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali?							In caso affermativo, non può applicarsi il regolamento in esenzione
B3.7	L'avviso limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?							In caso affermativo, non può applicarsi il regolamento in esenzione
	L'aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal Reg. 651/2014 art.4? Nello specifico, verificare che l'aiuto non superi le seguenti soglie:				art. 4 del Reg. 651/2014			Verificare la condizione applicabile alla fattispecie.
	a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto» per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;							«importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = $R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;
	b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR;							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;							
d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;							
e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;							
f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;							
g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile;							
h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 del reg. 651/2014;							
i) aiuti alla ricerca e sviluppo: i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale; ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate; iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale; iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati; v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %; vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;							
j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;							
k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;							
l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;							

B3.8

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;							
	n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;							
	o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;							
	p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;							
	q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;							
	r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;							
	s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;							
	t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR;							
	u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;							
	v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;							
	w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;							
	x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;							
	y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;							
	z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;							
	(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;							
	(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e							
	(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.							
B3.8.1	Verificare che le soglie elencate al punto precedente non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B3.9	L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" ovvero in un aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi?				art. 5 del Reg. 651/2014				
B3.9.1	Nello specifico, l'aiuto rientra in una delle seguenti categorie:								
	a) aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;								
	b) aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;								
	c) aiuti concessi sotto forma di garanzie: i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;								
	d) aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;								
	e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del Reg. 651/2014;								
	f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. 651/2014;								
	g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 del Reg. 651/2014;								
	h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 del Reg. 651/2014;								
	i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 del Reg. 651/2014;								
j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.									

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B3.10	E' stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione? In particolare, verificare quanto di seguito riportato.				art. 6 del Reg. 651/2014			
B3.10.1	Il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività? Art. 2, 23 Definizione "avvio dei lavori": <i>la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.</i>							Per quanto concerne la verifica dell'avvio dei lavori occorre tener conto di tutti quegli atti che possano attestare l'avvenuto avvio. A titolo di esempio, la data degli ordini di acquisto, di eventuali autorizzazioni richieste ed ottenute. La data delle fatture potrebbe non essere idonea ad attestare l'effettivo avvio dei lavori.
B3.10.2	La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:							
	a) nome e dimensioni dell'impresa;							
	b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;							
	c) ubicazione del progetto;							
	d) elenco dei costi del progetto;							
	e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.							
B3.10.3	In caso di aiuto ad hoc concesso ad una grande impresa, è stato verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei risultati di seguito riportati:							Specificare nelle note se si tratta di un aiuto a finalità regionale o meno.
	a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;							Nelle note occorre riportare gli estremi del documento verificato prima di concedere l'aiuto e occorre riportare quale tipologia di effetto di incentivazione venga attestato da parte del BF
	b) in tutti gli altri casi:							
	- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,							
	- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,							
	- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati							
B3.10.4	Nel caso di misure di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali, In deroga ai paragrafi 2 e 3, sono state rispettate le condizioni di seguito riportate:							
	a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

	<p>b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.</p>								
<p>B310.5</p>	<p>La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione? Nello specifico in una delle seguenti categorie: a) aiuti a finalità regionale al funzionamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15; b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22; c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33; d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34; e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44; f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50; g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51; h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.</p>								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B3.11	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere?				art. 7 del Reg. 651/2014			
B3.11.1	Se l' aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?							
B3.11.2	Se gli aiuti sono erogabili in più quote, sono stati attualizzati al loro valore al momento della concessione?							
B3.11.2.1	I costi ammissibili sono stati attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto?							
B3.11.2.2	Il tasso di interesse utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?							
B3.11.3	Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è stata effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?							
B3.11.4	Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, verificare se le intensità massime di aiuto (di cui al capo III) sono state maggiorate di 10 punti percentuali.							
B3.11.5	Verificare che se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non siano aumentate.							
B3.12	Ai fini del cumulo degli aiuti e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si è tenuto conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati?				art. 8 del Reg. 651/2014			Si tenga conto della effettuazione dei controlli sul RNA (al momento della sua entrata a regime)
B3.13	Verificare la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del Reg. 651/2014 nel formato standardizzato di cui all'allegato II dello stesso regolamento o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 del Reg. 651/2014 o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del Reg. 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.				art. 9 del Reg. 651/2014			Si tenga conto dell'espletamento di tali obblighi mediante l'alimentazione corretta del RNA (al momento della sua entrata a regime)
B3.13.1	Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, verificare che le informazioni di cui al punto 13 siano pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata o in alternativa, sui siti web degli Stati membri partecipanti.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B3.13.2	<p>Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1) del Reg. 651/2014, verificare che le informazioni di cui all'allegato III dello stesso regolamento su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR siano pubblicate in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):</p> <p>0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30.</p>								
B3.13.3	<p>Verificare che le informazioni di cui all'allegato III del regolamento 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR siano organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto allo stesso allegato III, e che permettano funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.</p>							<p>Si tenga conto dell'espletamento di tali obblighi mediante l'alimentazione corretta del RNA (al momento della sua entrata a regime)</p>	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B3.14	Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Reg.651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore?				art. 11 del Reg. 651/2014			
B3.15	E' stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale (di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004) in formato elettronico, recante: - disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; - modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE modificato, in formato elettronico, e contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il regolamento 651/2014 si applica?							
B3.16	Sono conservati registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento 651/2014? Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.				art. 12 del Reg. 651/2014			Si tenga conto dell'espletamento di tali obblighi mediante l'alimentazione corretta del RNA (al momento della sua entrata a regime)

**SEZIONE B4 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI A FINALITA' REGIONALE (Capo III, sezione 1, sottosezione A del Reg. 651/2014).
Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento**

	Verifica che l'aiuto rientri nel campo di applicazione degli "aiuti a finalità regionale", (gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi nei casi di "non applicabilità" specificati all'art. 13 del Reg. 651/2014 e di seguito riepilogate: - aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; - aiuti sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; (si tenga conto del fatto che per "regime destinato ad un numero limitato di settori specifici" si intende quanto al punto 46 dell'Art. 2 del Reg. 651/2014, ovvero: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2) Fanno eccezione: i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.				Art. 13 del Reg. 651/2014			La risposta affermativa in questo caso deve esser basata sulla esclusione delle condizioni di non applicabilità. Laddove, viceversa, si riscontri una delle condizioni di non applicabilità, rispondere negativamente e segnalare nell'apposito campo quale tra quelle è verificata.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B4.1	<p>- aiuti sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, concessi a favore:</p> <p>i) di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;</p> <p>ii) di attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (I) di cui nelle diverse sezioni della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D);</p> <p>iii) del trasporto di merci mediante condutture;</p>						
	<p>- aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;</p>						
	<p>- aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.</p>						
B4.2	L'operazione consiste in un aiuto a finalità regionale agli investimenti?			art. 14 del Reg. 651/2014			
B4.2.1	L'aiuto è stato concesso per un investimento iniziale?			art. 14 del Reg. 651/2014 e art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE			
B4.3	<p>L'investimento iniziale per il quale l'aiuto è stato concesso è conforme con la definizione seguente:</p> <p><i>"per «investimento iniziale» si intende (art. 2 comma 49 del Reg. 651/2014):</i></p> <p><i>a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;</i></p> <p><i>b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o</i></p>			art. 2 comma 49 del Reg. 651/2014			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B4.4	È stata verificata l'ammissibilità dei costi previsti e rendicontati? Nello specifico, sono stati ammessi solo i seguenti costi?				art. 14 par. 4, 6, 7, 8 e 9 del Reg. 651/2014			Verificare se questa previsione è presente nell'avviso. Verificare se effettivamente siano stati ammessi solo tali tipologie di costi. Verificare che anche in fase di rendicontazione siano rispettate tali tipologie di costi.
B4.4.1	a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali				art. 14 par. 4 del Reg. 651/2014			
B4.4.2	b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;							
B4.4.3	c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.							
B4.4.4	Nel caso in cui i costi ammissibili siano calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati, sono state rispettate le condizioni di seguito descritte?				Art. 14, par. 9 del Reg. 651/2014			
B4.4.4.1	a) L'investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'operazione;							
B4.4.4.2	b) La data di sottoscrizione dei nuovi contratti deve avvenire entro 3 anni dal completamento dei lavori;							
B4.4.4.3	c) Ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto nello stabilimento indicato nel progetto per un periodo di almeno 5 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di 3 anni nel caso di PMI							
B4.4.5	Gli attivi acquisiti nell'ambito dell'operazione sono nuovi? Si tenga presente che tale condizione non vale nel caso in cui il BF sia una PMI o in caso di acquisizione di uno stabilimento.				Art. 14, par. 6) del Reg. 651/2014			Va tenuto conto della possibilità di condizioni più restrittive eventualmente previste dal dispositivo di concessione dell'aiuto (avviso, altro atto amministrativo)
B4.4.6	Sono previsti costo di locazione di attivi materiali?				Art. 14, par. 6) del Reg. 651/2014			
B4.4.7	I costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano tassativamente le seguenti condizioni?							
B4.4.7.1	a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;							
B4.4.7.2	b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza							
B4.4.8	Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento sono stati considerati SOLO i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente? Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.				Art. 14, par. 6) del Reg. 651/2014			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B4.4.8.1	La transazione è avvenuta a condizioni di mercato?							
B4.4.8.2	Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono stati dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento?							
B4.4.9	Nel caso di aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?				Art. 14, par. 7 del Reg. 651/2014			Nel caso di utilizzo della presente sezione relativamente alla verifica di corretta applicazione delle norme in sede di predisposizione dell'avviso, il rispetto di tale condizione è verificato laddove la condizione è riscontrabile nel testo e il rispetto di tale condizione è assicurato da specifiche condizioni dell'Avviso.
B4.4.10	Nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori?				Art. 14, par. 7 del Reg. 651/2014			Nel caso di utilizzo della presente sezione relativamente alla verifica di corretta applicazione delle norme in sede di predisposizione dell'avviso, il rispetto di tale condizione è verificato laddove la condizione è riscontrabile nel testo e il rispetto di tale condizione è assicurato da specifiche condizioni dell'Avviso.
B4.4.11	Nel caso di acquisizione di attivi immateriali, i costi ammessi e sostenuti dal BF rispettano TUTTE le seguenti condizioni?				Art. 14, par. 8 del Reg. 651/2014			
B4.4.11.1	a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;							
B4.4.11.2	b) sono ammortizzabili;							
B4.4.11.3	c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;							
B4.4.11.4	d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.							
B4.4.12	Nel caso il BF sia una grande impresa, i costi degli attivi immateriali sono contenuti entro il limite massimo del 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale?							
B4.4.13	Nel caso di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga è stato verificato che:				Art. 14, par. 10 del Reg. 651/2014			
B4.4.13.1	a) Nell'area in cui è previsto l'intervento non esistono altre reti di base a banda larga (verificare la banca dati che dovrebbe essere attivata dal CORECOM);né che siano sviluppate a condizioni di mercato nei 3 anni successivi alla concessione dell'aiuto							
B4.4.13.2	b) Il progetto presentato dal BF prevede che sia prevista la possibilità di offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B4.4.13.3	c) L'affidamento è stato effettuato a seguito di una procedura di selezione competitiva.							
B4.4.14	Nel caso in cui l'operazione consiste in aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca, l'aiuto è stato concesso in quanto subordinato all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura in questione?				Art. 14, par. 11 del Reg. 651/2014			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B4.5	Verificare la coerenza tra i costi ammissibili previsti all'interno dell'Avviso rispetto a quelli esposti al precedente punto 4 e ss.?						
B4.6	Nell'avviso e nel disciplinare sottoscritto è esplicitamente previsto che l'investimento, una volta completato, deve essere mantenuto attivo per almeno 5 anni o per almeno 3 anni in caso di PMI? Si noti che ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.			Art. 14, par. 5 del Reg. 651/2014			Va tenuto conto della possibilità di condizioni più restrittive eventualmente previste dal dispositivo di concessione dell'aiuto (avviso, altro atto amministrativo)
B4.7	L'intensità di aiuto (in equivalente sovvenzione lordo) è contenuta entro il massimo previsto dalla carta regionale degli aiuti in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata?			Art. 14, par. 12 del Reg. 651/2014			
B4.7.1	Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c) dell'art. 14 del Reg. 651/2014, l'intensità massima di aiuto è inferiore all'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali?						
B4.7.2	Nel caso in cui l'operazione consista in un grande progetti di investimento, l'importo dell'aiuto è contenuto nei limiti dell'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Reg. 651/2014?						
B4.7.3	Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, verificare che l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto.			Art. 14, par. 15 del Reg. 651/2014			
B4.7.3.1	Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, verificare che l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili.						

**SEZIONE B5 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LO SVILUPPO URBANO (Capo III, sezione 1, sottosezione B del Reg. 651/2014).
Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano**

B5.1	L'operazione consiste in un aiuto a finalità regionale per lo sviluppo urbano?			art. 16 del Reg. 651/2014			ATTENZIONE: nella misura in cui tali misure di aiuto sono impementate mediante un Fondo pe lo Sviluppo Urbano ex Art. 38 del Reg. 1303/2013, questa sezione della check list segue le norme in materi di controllo applicabili agli Strumenti Finanziari.
B5.2	I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:			art. 16 par. 2 del Reg. 651/2014			
B5.2.1	a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;						
B5.2.2	b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;						
B5.2.3	c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.						

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B5.3	Verificare che l'investimento totale del progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non superi i 20 milioni di EUR.				art. 16 par. 3 del Reg. 651/2014			
B5.4	Verificare che i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano siano conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.				art. 16 par. 4 del Reg. 651/2014			
B5.5	In caso di aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili, verificare che essi assumano la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.				art. 16 par. 5 del Reg. 651/2014			Specificare la forma assunta
B5.6	Verificare che gli aiuti per lo sviluppo urbano abbiano mobilitato investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.				art. 16 par. 6 del Reg. 651/2014			
B5.7	Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati hanno fornito contributi in:				art. 16 par. 7 del Reg. 651/2014			
B5.	denaro o							
B5.	in natura o							Verificare che l'investimento in natura sia conforme alle norme applicabili ex Art. 69 par. 1 del Reg. 1303/2013
B5.	una combinazione di entrambi.							
B5.7.1	In caso in cui gli investitori pubblici e privati abbiano fornito contributi in natura, verificare che questi siano stati considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B5.8	Verificare che le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:				art. 16 par. 8 del Reg. 651/2014			
B5.8.1	a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;							
B5.8.2	b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;							
B5.8.3	c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;							
B5.8.4	d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito;							
B5.8.5	e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;							
B5.8.6	f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.							
B5.9	Verificare che i i gestori del fondo per lo sviluppo urbano siano tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse;				art. 16 par. 9 del Reg. 651/2014			Verificare l'applicazione degli Articoli da 6 a 9 del Reg. 480/2014.
B5.9.1	Verificare che la remunerazione dei gestori del fondo per lo sviluppo urbano sia conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria.							Verificare l'applicazione degli Artt. 12, 13, 14 del Reg. 480/2014.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B5.9.2	Verificare che i gestori del fondo per lo sviluppo urbano ricevano una remunerazione in base ai risultati o condividano parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici.						Verificare l'applicazione degli Artt. 12, 13, 14 del Reg. 480/2014.
B5.9.3	Verificare che i gestori del fondo per lo sviluppo urbano definiscano la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano.						
B5.9.4	Verificare che ciascun investimento in equity e in quasi-equity preveda una strategia di uscita chiara e realistica.						Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
B5.10	Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, verificare:				art. 16 par. 10 del Reg. 651/2014		Verificare l'applicazione degli Articoli da 6 a 9 del Reg. 480/2014 ed il contenuto dell'Accordo di Finanziamento di cui all'Allegato IV del Reg. 1303/2013
B5.10.1	a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tiene conto dell'importo nominale del prestito;						
B5.10.2	b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.						
B5.11	Verifica se l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano è stata affidata a un'entità delegata.				art. 16 par. 11 del Reg. 651/2014		Verificare il rispetto delle norme in merito stabilite all'Art. 38 del Reg. 1303/2013

SEZIONE B6 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI ALLE PMI (Capo III, sezione 2, del Reg. 651/2014).

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere - Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

B6.1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti a favore delle PMI?				art. 17 del Reg. 651/2014		
B6.2	I costi rendicontati rientrano in uno delle seguenti categorie:				art. 17 par. 2 del Reg. 651/2014		
B6.2.1	a) costi degli investimenti materiali e immateriali;						
B6.2.2	b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni						
B6.3	Gli investimenti oggetto dell'Aiuto consistono:				art. 17 par. 3 del Reg. 651/2014		
B6.3.1	a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o						

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B6.3.2	b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:							
B6.3.2.1	— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,							
B6.3.2.2	— gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.							
B6.3.2.3	— l'operazione è avvenuta a condizioni di mercato.							
B6.4	In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni:				art. 17 par. 4 del Reg. 651/2014			
B6.4.1	a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento del beneficiario degli aiuti;							
B6.4.2	b) sono considerati ammortizzabili;							
B6.4.3	c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;							
B6.4.4	d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.							
B6.5	Verificare che gli eventuali posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:				art. 17 par. 5 del Reg. 651/2014			
B6.5.1	a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;							
B6.5.2	b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;							
B6.5.3	c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.							
B6.6	Verificare che l'intensità di aiuto non superi:							
B6.6.1	a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;							
B6.6.2	b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.							
B6.7	L'operazione consiste in un aiuto alle PMI per servizi di consulenza?				art. 18 del Reg. 651/2014			
B6.8	Verifica che l'intensità di aiuto non superi il 50 % dei costi ammissibili.				art. 18 par 2 del Reg. 651/2014			
B6.9	Verifica che i costi ammissibili corrispondano ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.				art. 18 par 3 del Reg. 651/2014			
B6.9.1	Verifica che tali servizi non siano continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.				art. 18 par 4 del Reg. 651/2014			
B6.10	L'operazione consiste in un aiuto alle PMI per la partecipazione alle fiere?				art. 19 del Reg. 651/2014			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B6.11	I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra?				art. 19 par 2 del Reg. 651/2014			
B6.12	Verifica che l'intensità di aiuto non superi il 50 % dei costi ammissibili.				art. 19 par 3 del Reg. 651/2014			
SEZIONE B7 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER L'ACCESSO DELLE PMI AI FINANZIAMENTI (Capo III, sezione 3, del Reg. 651/2014). Aiuti al finanziamento del rischio - Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI - Aiuti ai costi di esplorazione								
B7.1	L'operazione consiste in un aiuto al finanziamento del rischio?				art. 21 del Reg. 651/2014			ATTENZIONE: nella misura in cui tali misure di aiuto sono impentate mediante un Fondo pe lo Sviluppo Urbano ex Art. 38 del Reg. 1303/2013, questa sezione della check list segue le norme in materi di controllo applicabili agli Strumenti Finanziari.
B7.2	Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti, a livello degli intermediari finanziari, assumono una delle seguenti forme?				art. 21 par. 2 del Reg. 651/2014			
	a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;							
	b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;							
B7.3	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello degli investitori privati indipendenti, assumono una delle seguenti forme?				art. 21 par. 3 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
	a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;							
	b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;							
	c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.							
B7.4	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello delle imprese ammissibili, assumono una delle seguenti forme?				art. 21 par. 4 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
	a) investimenti in equity e in quasi-equity, b) prestiti,							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	c) garanzie, d) o una combinazione di queste forme.							
B7.5	Le imprese beneficiare sono PMI non quotate al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio?			art. 21 par. 5 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B7.6	Inoltre, le imprese beneficiare (PMI non quotate) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni?						Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
	a) non hanno operato in alcun mercato;							
	b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;							
B7.6.1	c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.							
	Nel caso di aiuti al finanziamento del rischio concessi a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni indicate al punto 5 e 6 delle presente sezione, verificare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:			art. 21 par. 18 del Reg. 651/2014				
	a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis); e							
	b) sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. 651/2014, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e							
	c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.7	Gli aiuti al finanziamento del rischio coprono inoltre investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili (anche dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale)?				art. 21 par. 6 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B7.7.1	In caso affermativo, verificare se siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:								
	a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio (15 milioni di EUR)								
	b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;								
	c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del Reg. 651/2014) di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.								
B7.8	Verificare che in caso di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, nel caso di sostegno per il capitale di sostituzione , vi sia stato un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.				art. 21 par. 7 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B7.9	Per gli investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili verificare che non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario sia utilizzato a fini di gestione della liquidità.				art. 21 par. 8 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B7.10	L'importo totale del finanziamento del rischio è contenuto nei 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio?				art. 21 par. 9 del Reg. 651/2014				
B7.11	In caso di investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, verificare se vi sono finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili?				art. 21 par. 10 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B7.11.1	In caso affermativo, verificare se sia stato conseguito un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:								
	a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;								
	b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	c) il 60 % del finanziamento del rischio per investimenti concessi alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.						
B7.12	Qualora una misura sia: 1) attuata tramite un intermediario finanziario; 2) destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo; 3) non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili; verificare che l'intermediario finanziario abbia conseguito un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al punto 11.1 delle presente sezione.			art. 21 par. 11 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
B7.13	Verificare che la misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione.			art. 21 par. 12 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
B7.14	Verificare che gli intermediari finanziari rispettino i criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.						

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.15	Verificare se la misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:			art. 21 par. 13 del Reg. 651/2014		Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013 e segnatamente la conformità delle scelte operate se in conformità con quanto all'Art. 38 del Reg. 1303/2013.
	a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;					
	b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;					
	c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;					
	d) nel caso di garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 % massimo del relativo portafoglio garantito. <i>Si noti che solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.</i>					
B7.16	La misura per il finanziamento del rischio garantisce che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto? Verificare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:			art. 21 par. 14 del Reg. 651/2014		Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
	a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;					
	b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;					
	c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;					

Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.17	Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale? Verificare se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:				art. 21 par. 15 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013, anche in considerazione di quanto disposto dagli Articoli da 6 a 9 del Reg. 480/2014.
	a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;							
	b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;							
	c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;							Verificare l'applicazione degli Artt. 12, 13, 14 del Reg. 480/2014.
	d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;							
	e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.							
B7.18	Nel caso in cui la misura per il finanziamento del rischio prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:				art. 21 par. 16 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
	a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;							
	b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di EUR) tiene conto dell'importo nominale del prestito;							
	c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di EUR) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.19	Verifica se l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio sia stata affidata a un'entità delegata.				art. 21 par. 17 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
B7.20	L'operazione consiste in un aiuto alle imprese in fase di avviamento?				art. 22 del Reg. 651/2014			
B7.21	L'impresa beneficiaria è:				art. 22 par. 2 del Reg. 651/2014			
	- una piccola impresa,							
	- non quotata,							
	- iscritta fino a cinque anni al registro delle imprese, <i>Si noti che per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.</i>							
	- che non ha ancora distribuito utili e - che non è stata costituita a seguito di fusione.							
	Tale aiuto all'avviamento è stato erogato sotto forma di:				art. 22 par. 3 e 5 del Reg. 651/2014			
	a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale; <i>Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</i>							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.22	<p>b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;</p> <p><i>Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</i></p>						
	<p>c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.</p> <p><i>Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</i></p>						
	<p>d) una combinazione degli strumenti di aiuto di cui alla lettera a), b) e c), a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.</p>			art. 22 par. 4 del Reg. 651/2014			
B7.23	L'operazione consiste in un aiuto alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI?			art. 23 del Reg. 651/2014			
B7.24	<p>Il gestore della piattaforma è una piccola impresa?</p> <p>In caso affermativo, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma e pertanto si applicano le condizioni di cui all'articolo 22 del Reg. 651/2014 (per cui si deve compilare la sezione precedente relativa agli AIUTI ALL'AVVIAMENTO)</p>			art. 23 par. 2 del Reg. 651/2014			
B7.25	<p>Gli investitori privati indipendenti sono persone fisiche?</p> <p>In caso affermativo, la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili e pertanto si applicano le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. 651/2014 (per cui si deve compilare la sezione relativa agli AIUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO nella forma di incentivi fiscali)</p>			art. 23 par. 3 del Reg. 651/2014			

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B7.26	L'operazione consiste in un aiuto ai costi di esplorazione?				art. 24 del Reg. 651/2014			
B7.27	I costi sono stati sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22 del Reg 651/2014 (Aiuti al finanziamento del rischio e Aiuti alle imprese in fase di avviamento)?				art. 24 par. 2 del Reg. 651/2014			
B7.28	L'intensità di aiuto è contenuta nel 50 % dei costi ammissibili?				art. 24 par. 3 del Reg. 651/2014			
SEZIONE B8 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (Capo III, sezione 4, del Reg. 651/2014). Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca - Aiuti ai poli di innovazione - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI - Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura -								
B8.1	L'operazione consiste in un aiuto a progetti di ricerca e sviluppo?				art. 25 del Reg. 651/2014			
B8.2	La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo è integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca?				art. 25 par. 2 del Reg. 651/2014			
	a) ricerca fondamentale;							
	b) ricerca industriale;							
	c) sviluppo sperimentale;							
	d) studi di fattibilità.							
B8.3	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo?				art. 25 par. 3 e 4 del Reg. 651/2014			
B8.4	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo rientrano nelle seguenti categorie?							
	a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;							
	b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;							
	c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;							
	d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; <i>Si noti che i costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.</i>							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.							
B8.5	L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è contenuta nei seguenti limiti?			art. 25 par. 5 e 7 del Reg. 651/2014				
	a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;							
	b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;							
	c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;							
	d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. <i>Si noti che le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.</i>							
B8.5.1	In caso di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale verificare se l'intensità di aiuto applicata risulta più elevata di quella riportata al punto 5 della presente sezione?			art. 25 par. 6 del Reg. 651/2014				
	In caso affermativo, verificare che l'intensità di aiuto sia contenuta nel limite dell'80 % dei costi ammissibili e che la stessa sia stata aumentata come segue:							
	a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;							
	b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:							
	i) il progetto:							
	— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o							
	— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;							
ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B8.6	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per le infrastrutture di ricerca?				art. 26 del Reg. 651/2014			
B8.7	Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono stati contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili?				art. 26 par. 2 del Reg. 651/2014			Verificare che il dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso preveda il rispetto di tale condizione
B8.8	Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?				art. 26 par. 3 del Reg. 651/2014			idem come sopra
B8.9	L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?				art. 26 par. 4 del Reg. 651/2014			idem come sopra
B8.9.1	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?							idem come sopra
B8.9.1.1	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?							idem come sopra
B8.9.1.2	Tali condizioni sono state rese pubbliche?							idem come sopra
B8.10	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?				art. 26 par. 5 del Reg. 651/2014			
B8.11	L'intensità di aiuto concessa è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?				art. 26 par. 6 del Reg. 651/2014			
B8.12	Se un'infrastruttura di ricerca ha ricevuto finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, l'AdG ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti?				art. 26 par. 7 del Reg. 651/2014			
B8.13	L'operazione consiste in un aiuto ai poli di innovazione?				art. 27 del Reg. 651/2014			
B8.14	Tale aiuto è stato concesso esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo)?				art. 27 par. 2 del Reg. 651/2014			Verificare che il dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso preveda il rispetto di tale condizione
B8.15	L'accesso a locali, impianti e attività del polo è stato aperto a più utenti ed è stato concesso in modo trasparente e non discriminatorio?				art. 27 par. 3 del Reg. 651/2014			idem come sopra
B8.15.1	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?							idem come sopra
B8.15.1.1	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?							idem come sopra
B8.15.1.2	Tali condizioni sono state rese pubbliche?							idem come sopra
B8.16	I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?				art. 27 par. 4 del Reg. 651/2014			idem come sopra

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B8.17	In caso di creazione o ammodernamento dei poli di innovazione, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?				art. 27 par. 5 del Reg. 651/2014				
B8.18	L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione è contenuta nel 65% dei costi ammissibili?				art. 27 par. 6 del Reg. 651/2014				
B8.19	Per la gestione dei poli di innovazione verificare che siano stati concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.				art. 27 par. 7 del Reg. 651/2014				
B8.20	I costi sostenuti per il funzionamento dei poli di innovazione sono costituiti dalle seguenti categorie di costi?				art. 27 par. 8 del Reg. 651/2014				
	- le spese di personale e								
	- e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:								
	a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;								
	b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;								
	c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.								
B8.21	L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento è contenuta nel limite del 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti?				art. 27 par. 9 del Reg. 651/2014				

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B8.22	L'operazione consiste in un aiuto all'innovazione a favore delle PMI?				art. 28 del Reg. 651/2014				
B8.23	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?				art. 28 par. 2 del Reg. 651/2014				
	a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;								
	b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;								
	c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.								
B8.24	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?				art. 28 par. 3 del Reg. 651/2014				
B8.25	Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto è stata aumentata (fino ad un max del 100 % dei costi ammissibili)?				art. 28 par. 4 del Reg. 651/2014				
B8.25.1	Nel caso di incremento dell'intensità di aiuto per servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, è assicurato il rispetto della condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni?							Andrebbe peraltro verificato se, a regime, il rispetto di tale condizione sia assicurato da specifica funzionalità del RNA	
B8.26	L'operazione consiste in un aiuto per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione?				art. 29 del Reg. 651/2014				
B8.27	In caso di aiuti alle grandi imprese verificare:				art. 29 par. 2, 3 e 4 del Reg. 651/2014				
	- se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e								
	- se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.								
B8.28	I costi sono stati sostenuti nell'ambito di una delle seguenti categorie?								
	a) le spese di personale;								
	b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;								
	c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;								
	d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.								
B8.29	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI?								

SEZIONE B9 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI ALLA FORMAZIONE (Capo III, sezione 5, del Reg. 651/2014).

Aiuti alla formazione

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B9.1	L'operazione consiste in un aiuto alla formazione?				art. 31 del Reg. 651/2014					
B9.2	Verificare che l'aiuto non sia concesso per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.				art. 31 par. 2, 3, 4 e 5 del Reg. 651/2014					
B9.3	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?									
	a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;									
	b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;									
	c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;									
	d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.									
B9.4	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?									
B9.4.1	In caso contrario l'intensità di aiuto è stata aumentata (fino ad un max del 70 % dei costi ammissibili)?									
B9.4.1.1	In caso affermativo, verificare che tale aumento è avvenuto come segue:									
	a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;									
	b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.									
B9.4.2	In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità di aiuto è stata concessa fino ad un max del 100 % dei costi ammissibili?									
B9.4.2.1	In tal caso, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:									
	a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;									
	b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.									
SEZIONE B10 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DEI LAVORATORI CON DISABILITA' (Capo III, sezione 6, del Reg. 651/2014). Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali - Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità - Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati										
B10.1	L'operazione consiste in un aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali?				art. 32 del Reg. 651/2014				Verificare che il dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso preveda il rispetto di tale condizione	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B10.2	I costi sostenuti corrispondono ai costi salariali corrisposti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato?				art. 32 par. 2,3, 4, 5 e 6 del Reg. 651/2014			Idem come sopra	
B10.2.1	Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi sostenuti corrispondono ai costi salariali corrisposti su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione?							Idem come sopra	
B10.3	Verificare che vi sia strato un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?							Idem come sopra	
B10.3.1	In caso contrario, verificare che il posto o i posti occupati sono stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.							Idem come sopra	
B10.4	Ai lavoratori svantaggiati è stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)?							Idem come sopra	
B10.5	Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto è stato proporzionalmente ridotto di conseguenza?							Idem come sopra	
B10.6	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?								
B10.7	L'operazione consiste in un aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali?				art. 33 del Reg. 651/2014				
B10.8	I costi sostenuti corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è stato impiegato?				art. 33 par. 2, 3, 4, 5 del Reg. 651/2014			Verificare che il dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso preveda il rispetto di tale condizione	
B10.9	Verificare che vi sia stato un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.								
B10.9.1	In caso contrario, verificare che il posto o i posti occupati sono stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.								
B10.10	Ai lavoratori con disabilità è stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)?								
B10.11	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 75 % dei costi ammissibili?								
B10.12	L'operazione consiste in un aiuto inteso a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità?				art. 34 del Reg. 651/2014				
	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?				art. 34 par. 2 e 3 del Reg. 651/2014				
	a) i costi per l'adeguamento dei locali;								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B10.13	b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;								
	c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;								
	d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;								
	e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;								
	f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.								
B10.14	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100 % dei costi ammissibili?								
B10.15	L'operazione consiste in un aiuto inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati?				art. 35 del Reg. 651/2014				
B10.16	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?				art. 35 par. 2, 3 e 4 del Reg. 651/2014				
	a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;								
	b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.								
B10.17	L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti?								
B10.18	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?								

SEZIONE B11 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (Capo III, sezione 7, del Reg. 651/2014).

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme - Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica - Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili - Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE - Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati - Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico - Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche - Aiuti per gli studi ambientali

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme?				art. 36 del Reg. 651/2014				
B11.2	Verificare che gli investimenti soddisfino una delle seguenti condizioni:				art. 36 par. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Reg. 651/2014				
	a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;								
	b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.								
B11.3	Verificare che gli aiuti non siano stati concessi per investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.								
B11.3.1	In deroga a quanto riportata al punto precedente, verificare che l'aiuto sia stato concesso per:								
	a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;								
	b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.								
B11.4	I costi sostenuti corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme?								
B11.4.1	In caso affermativo, tali costi sono stati determinati come segue?								
	a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;								
	b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.								
B11.4.2	Verificare che non siano stati rendicontati costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.								
B11.5	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 55% dei costi ammissibili?								
B11.5.1	In caso contrario, verificare che tale intensità di aiuto sia stata aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B11.6	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione?				art. 37 del Reg. 651/2014				
B11.7	Verificare che le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.				art. 37 par. 2, 3, 4 e 5 del Reg. 651/2014				
B11.8	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione?								
B11.8.1	Tali costi sono determinati come segue?								
	a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;								
	b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.								
B11.8.2	Verificare che non siano stati rendicontati costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.9	Verificare che l'intensità di aiuto non superi: a) il 35 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 30 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 25 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione; b) il 30% dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 20% dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.							
B11.10	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica?				art. 38 del Reg. 651/2014			
B11.11	Verificare che l'aiuto non sia stato concesso per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.				art. 38 par. 2, 3, 4, 5 e 6 del Reg. 651/2014			
B11.12	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica?							
B11.12.1	Tali costi sono stati determinati come segue?							
	a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.							
B11.13	Verificare che non siano stati rendicontati costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.							
B11.14	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 45% dei costi ammissibili?							
B11.14.1	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?							
B11.15	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili?				art. 39 del Reg. 651/2014			ATTENZIONE: nella misura in cui tali misure di aiuto sono impiegate mediante un Fondo ex Art. 38 del Reg. 1303/2013, questa sezione della checklist segue le norme in materia di controllo applicabili agli Strumenti Finanziari.
B11.16	Verificare che si tratti un progetto per l'efficienza energetica riguardante gli immobili.				art. 39 dal par. 2 al par. 10 del Reg. 651/2014			Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B11.17	I costi sostenuti corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica?							Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B11.18	Gli aiuti sono stati concessi sotto forma:							Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
	- di una dotazione,								
	- di equity,								
	- di una garanzia o - di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.								
B11.18.1	In caso di aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica questi assumono la forma di:								
	- prestito o								
	- garanzie								
B11.18.1.1	In tali casi, verificare che il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superi i 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali.								
B11.18.1.2	Verificare, inoltre, che la garanzia non superi l'80 % del relativo prestito.								
B11.18.2	Verificare che il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non sia inferiore al valore nominale del prestito.								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.19	Verificare che gli aiuti per l'efficienza energetica abbiano mobilitato investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica.							Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
B11.19.1	In caso di aiuto fornito da un fondo per l'efficienza energetica, verificare che gli investimenti privati siano mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.								
B11.20	In caso di aiuti per l'efficienza energetica forniti da fondi per l'efficienza energetica e/o da intermediari finanziari sono soddisfatte le seguenti condizioni?							Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.	
	a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;							Verificare l'applicazione degli Articoli da 6 a 9 del Reg. 480/2014.	
	b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;								
	c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;								
	d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;								
e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;									

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.							
B11.21	Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto? Verificare se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:							Verificare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento in conformità con quanto all'Allegato IV al Reg. 1303/2013.
	a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;							
	b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;							
	c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;							
	d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;							
	e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.							
B11.22	Verificare che non si tratti di miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate, in quanto tali aiuti non sono esentati dall'obbligo di notifica.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B11.23	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento?				art. 40 del Reg. 651/2014				
B11.24	Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente?				art. 40 par. 2, 3, 4, 5 e 6 del Reg. 651/2014				
B11.25	La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica?								
B11.26	E' prevista la condizione che il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza?								
B11.27	I costi ammissibili sono individuati come i costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica e riscaldamento della stessa capacità e di potenza termica di picco?								
B11.28	L'intensità di aiuto è contenuta nel 60% dei costi ammissibili?								
B11.28.1	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.29	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili?				art. 41 del Reg. 651/2014				
B11.30	Verificare che in caso di aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti che gli investimenti sovvenzionati siano utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.				art. 41 dal par. 2 al par. 10 del Reg. 651/2014				
B11.31	Verificare in caso di aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati che la produzione di colture alimentari si sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.								
B11.32	Verificare che non si tratti di aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.								
B11.33	Verificare che non si tratti di aiuti per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.								
B11.34	Verificare che gli aiuti agli investimenti siano stati concessi solamente a nuovi impianti.								
B11.35	Verificare che gli aiuti siano stati concessi o erogati prima dell'entrata in attività dell'impianto.								
B11.36	Verificare che gli aiuti siano indipendenti dalla produzione.								
B11.37	I costi sostenuti sono stati i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili?								
B11.37.1	Tali costi sono stati determinati come segue:								
	a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;								
	b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;								
	c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta (definiti come al par. 2 dell'Art. 43) per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.								
B11.38	Verificare che non siano stati rendicontati costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.								
B11.39	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del:								
	a) il 60% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 37 della presente sezione, lettere a) o b); b) il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al punto 37 della presente sezione, lettera c).								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B11.39.1	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?							
B11.39.2	In presenza di un'intensità di aiuto più elevata rispetto a quelle in precedenza esposte (fino ad un max del 100 % dei costi ammissibili) verificare che:							
	- gli aiuti siano stati concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;							
	- detta procedura di gara, non discriminatoria, sia stata aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate;							
	- gli aiuti siano stati concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.58	L'operazione consiste in un aiuto sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE?				art. 44 del Reg. 651/2014			
B11.59	I beneficiari degli sgravi fiscali sono stati selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e hanno versato almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE?				art. 44 par. 1, 2, 3 e 4 del Reg. 651/2014			
B11.60	Tale regime di aiuto concesso sotto forma di sgravi fiscali si basa:							
	- su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o							
	- sul pagamento di un importo di compensazione fisso o - su una combinazione di questi meccanismi.							
B11.61	Verifica che non sia stato concesso l'aiuto ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.							
B11.62	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per il risanamento di siti contaminati?				art. 45 del Reg. 651/2014			
B11.63	L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche?				art. 45 dal par. 2 al par. 6 del Reg. 651/2014			
B11.64	Verificare che l'aiuto sia concesso solo nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile o imputargli i costi.							
B11.65	I costi sostenuti corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno?							
B11.65.1	Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono state effettuate da un esperto indipendente?							
B11.66	Nel caso del risanamento di siti contaminati, sono stati considerati investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio?							
B11.67	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 100 % dei costi ammissibili?							
B11.68	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico?				art. 46 del Reg. 651/2014			
B11.69	I costi sostenuti per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale?				art. 46 dal par. 2 al par. 6 del Reg. 651/2014			
B11.70	L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico?							
B11.71	L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione è contenuta nel 45 % dei costi ammissibili?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria: _____

B11.72	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?							
B11.73	I costi sostenuti per la rete di distribuzione sono i costi di investimento?							
B11.74	L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo?							
B11.75	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.75	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti?				art. 47 del Reg. 651/2014			
B11.76	L'aiuto all'investimento è stato concesso per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese?				art. 47 dal par. 2 al par. 10 del Reg. 651/2014			
B11.76.1	Verificare, che altrimenti i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero stati eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.							
B11.77	Verificare che non si tratti di un aiuto alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio, in quanto tale aiuto non sarebbe esente da notifica.							
B11.78	Verificare che l'aiuto non sia concesso per gli oneri che incombono sugli inquinatori in forza della normativa dell'Unione o per gli oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.							
B11.79	Verificare che gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.							
B11.80	Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte»?							
B11.81	I costi sostenuti corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti?							
B11.82	L'intensità di aiuto è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?							
B11.82.1	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?							
B11.83	Verificare che non si tratti di un aiuto agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario, in quanto tale aiuto non è esente da notifica.							
B11.84	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per le infrastrutture energetiche?				art. 48 del Reg. 651/2014			
B11.85	L'aiuto è stato concesso per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite?				art. 48 dal par. 2 al par. 6 del Reg. 651/2014			
B11.86	Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia?							
B11.87	I costi sostenuti sono i costi di investimento?							
B11.88	L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?							
B11.89	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?							
B11.90	Verificare che non si tratti di aiuto agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere, in quanto tale aiuto non è esente dall'obbligo di notifica.							
B11.91	L'operazione consiste in un aiuto per gli studi ambientali?				art. 49 del Reg. 651/2014			
B11.92	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ambientali?				art. 49 dal par. 2 al par. 5 del Reg. 651/2014			
B11.93	L'intensità di aiuto è contenuta nel 50 % dei costi ammissibili?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B11.93.1	In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese?							
B11.94	Verificare che non si tratti di aiuto concesso alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico sia stato effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.							
SEZIONE B12 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DA DETERMINATE CALAMITA' NATURALI (Capo III, sezione 8, del Reg. 651/2014). Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali								
B12.1	L'operazione consiste in un regime di aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale)?				art. 50 del Reg. 651/2014			
B12.2	L'aiuto è stato concesso alle seguenti condizioni:				art. 50 dal par. 2 al par. 5 del Reg. 651/2014			
	a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.							
B12.3	Il regime di aiuto connesso a una determinata calamità naturale è stato adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento?							
B12.4	L'aiuto relativo a tale regime è stato concesso entro quattro anni dal verificarsi dell'evento?							
B12.5	I costi sostenuti sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione? <i>Si noti che tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.</i>							
B12.6	Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità?							
B12.6.1	Verificare che tale calcolo non sia superiore ai costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia alla differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.							
B12.7	Verificare che la perdita di reddito sia stata calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e sia stata calcolata per lo stesso semestre dell'anno.							
B12.8	Il danno è stato calcolato individualmente per ciascun beneficiario?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B12.9	L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono contenuti nel limite massimo del 100 % dei costi ammissibili?							
SEZIONE B13 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA (Capo III, sezione 10, del Reg. 651/2014). Aiuti per le infrastrutture a banda larga								
B13.1	L'operazione consiste in un aiuto per le infrastrutture a banda larga?				art. 52 del Reg. 651/2014			
B13.2	I costi sostenuti appartengono ad una delle seguenti categorie?				art. 52 dal par. 2 al par. 7 del Reg. 651/2014			
	a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;							
	b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;							
	c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).							
B13.3	Gli investimenti sono stati effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata?							
B13.3.1	Tale condizione è stata verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta?							
B13.4	L'aiuto è stato concesso sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica?							
B13.5	L'operatore della rete ha offerto un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2, punto 139 del Reg. 651/2014 o, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA?							
B13.5.1	Tali diritti di accesso all'ingrosso sono stati concessi per almeno sette anni?							
B13.5.2	Verificare, inoltre, che diritto di accesso a cavidotti o tralicci non sia stato limitato nel tempo.							
B13.6	Nel caso di aiuto alla costruzione di cavidotti, verificare che questi siano sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete.							
B13.7	Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto dell'aiuto ricevuto da parte dell'operatore della rete?							
B13.7.1	L'autorità nazionale di regolamentazione è stata consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B13.8	L'AdG (Stato membro) ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto risulta superiore a 10 milioni di EUR?							
SEZIONE B14 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (Capo III, sezione 11, del Reg. 651/2014). Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio - Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive								
B14.1	L'operazione consiste in un aiuto per la cultura e la conservazione del patrimonio?				art. 53 del Reg. 651/2014			
B14.2	L'aiuto è stato concesso per i seguenti obiettivi e attività culturali:				art. 53 dal par. 2 al par. 10 del Reg. 651/2014			
	a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;							
	b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;							
	c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;							
	d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;							
	e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;							
	f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.							
B14.3	L'aiuto ha assunto la forma di: aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;							
B14.4	In caso di aiuto agli investimenti, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:							
	a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;							
	b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;							
	c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

	d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;							
	e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.							
B14.5	In caso di aiuto agli investimenti, verificare che tale aiuti non superi la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso.							
B14.5.1	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?							
B14.5.2	Verificare se il gestore dell'infrastruttura mantenga un utile ragionevole nel periodo rilevante.							
B14.6	In alternativa al metodo riportato al punto 6 e 7 della presente sezione, qualora l'aiuto non supera 1 milione di EUR, verificare se l'importo massimo dell'aiuto sia stato fissato all'80 % dei costi ammissibili.							
B14.7	Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, verificare che l'importo massimo dell'aiuto non superi né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70 % dei costi ammissibili.							
B14.7.1	Le entrate sono state dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?							
B14.7.2	I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica?							
B14.8	Verificare che non siano ammissibili la stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, in quanto non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B14.9	L'operazione consiste in un regime di aiuto a favore delle opere audiovisive (per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive)?				art. 54 del Reg. 651/2014				Si noti che tali aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.
B14.10	L'aiuto sostiene un prodotto culturale?				art. 54 dal par. 2 al par. 10 del Reg. 651/2014				
B14.11	Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, lo Stato membro ha stabilito stabilisce delle efficaci procedure, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali?								
B14.12	L'aiuto ha assunto la forma di:								
	a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;								
	b) aiuti alla preproduzione; e c) aiuti alla distribuzione.								
B14.13	Se lo Stato membro ha subordinato l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, il regime di aiuto alla produzione di opere audiovisive ha:								
	a) imposto che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o b) calcolato l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.								
B14.13.1	In entrambi i casi riportati al punto 15 della presente sezione, se uno Stato membro abbia imposto ai progetti che intendono beneficiare dell'aiuto un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, verificare che tale livello non sia superiore al 50 % del bilancio totale di produzione e che il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non sia superiore in alcun caso all'80 % del bilancio totale di produzione.								
B14.14	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?								
	a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;								
	b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive; c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.								
B14.15	L'intensità di aiuto per la produzione (distribuzione) di opere audiovisive è contenuta nel 50 % dei costi ammissibili?								
	In caso contrario, l'intensità è stata aumentata come segue:								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B14.15.1	a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;							
	b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.							
B14.16	L'intensità di aiuto per la preproduzione è contenute nel limite massimo del 100 % dei costi ammissibili?							
B14.17	Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono stati integrati nel bilancio totale e sono stati presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto?							
B14.18	Verificare che l'aiuto non sia riservato ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione.							
B14.19	Verificare che i costi per le infrastrutture degli studi cinematografici non siano stati rendicontati in quanto non ammissibili agli aiuti in questione.							

SEZIONE B15 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E LE INFRASTRUTTURE RICREATIVE MULTIFUNZIONALI (Capo III, sezione 12, del Reg. 651/2014). Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

B15.1	L'operazione consiste in un aiuto per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali?				art. 55 del Reg. 651/2014			Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.
B15.2	Verificare che l'uso dell'infrastruttura sportiva non sia riservato a un unico sportivo professionista.				art. 55 dal par. 2 al par. 12 del Reg. 651/2014			
B15.3	Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo?							
B15.4	Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono state calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo?							
B15.5	L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è stato aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?							
B15.6	Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche?							
B15.7	Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie?							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B15.8	Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è stata assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?							
B15.9	L'aiuto ha assunto la forma di:							
	a) aiuto agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;							
	b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.							
B15.10	In caso di aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?							
B15.11	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi sostenuti corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura?							
B15.11.1	Tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti?							
B15.12	In caso di aiuto agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?							
B15.12.1	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?							
B15.13	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alle perdite di esercizio nel periodo in questione?							
B15.14	In alternativa ai metodi riportati al punto 12 e 13 della presente sezione, in caso di aiuto non superiore a 1 milione di EUR, verificare se l'importo massimo dell'aiuto sia stato fissato all'80 % dei costi ammissibili.							
SEZIONE B16 - Verifica sul rispetto delle disposizioni specifiche per gli AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE LOCALI (Capo III, sezione 13, del Reg. 651/2014).								
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali								
B16.1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per le infrastrutture locali (per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale)?				art. 56 del Reg. 651/2014			
B16.2	Verificare che tale aiuto non consista in:				art. 56 dal par. 2 al par. 7 del Reg. 651/2014			
	- un aiuto a favore delle infrastrutture disciplinato da altre sezioni del capo III del Reg. 651/2014, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale del Capo III del Reg. 651/2014;							
	- aiuto alle infrastrutture portuali e aeroportuali.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B16.3	Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria?							
B16.4	Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?							
B16.5	Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono stati assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?							
B16.6	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?							
B16.7	L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?							
B16.7.1	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?							
B16.8	Verificare che l'aiuto non sia concesso in favore di infrastrutture dedicate, in quanto tale aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica.							

SEZIONE B17 - Verifica sul rispetto del Regolamento N. 1407/2013 - aiuti di importanza minore («de minimis»)

B17.1	<p>L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento N. 1407/2013 del 18.12.13?</p> <p>Il suddetto regolamento ritiene conformi gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di:</p> <p>a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);</p> <p>b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;</p> <p>c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:</p> <p>i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,</p> <p>ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</p> <p>d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;</p> <p>e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.</p>				art. 1 del Regolamento N. 1407/2013			ATTENZIONE: la lettera c) tende ad escludere il settore di cui si tratta solamente nel caso in cui l'aiuto ha le caratteristiche di cui alle lettere i) ed ii). Laddove queste condizioni NON sono verificate da quanto al dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso, il settore è ordinariamente ammissibile.
-------	---	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B17.2	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del precedente punto, ma opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento "de minimis", l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento N. 1407/2013?				art. 1 del Regolamento N. 1407/2013			Descrivere e documentare l'attività svolta dall'AdG.	
B17.3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari? Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica.				art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			Occorre verificare come l'AdG ha verificato le relazioni societarie al fine di individuare l'impresa unica e il rispetto del limite massimo di euro 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Si tenga conto dell'espletamento di tali obblighi mediante l'alimentazione corretta del RNA (al momento della sua entrata a regime)	
	Tenuto conto che per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. (Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.) sono stati adottati strumenti e misure atte a verificare la corretta applicazione della norma a livello di "impresa unica"?				art. 2 del Regolamento N. 1407/2013			Si tenga conto dell'espletamento di tali obblighi mediante l'alimentazione corretta del RNA (al momento della sua entrata a regime)	
B.17.4	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo complessivo dell'aiuto è contenuto entro il limite massimo di euro 100 000 nell'arco di tre esercizi finanziari?				art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			Occorre verificare come l'AdG ha verificato le relazioni societarie al fine di individuare l'impresa unica e il rispetto del limite massimo di euro 100 000 nell'arco di tre esercizi finanziari	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B.17.5	Verificare, in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, che l'aiuto non sia stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			In caso di risposta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del regolamento N. 1407/2013	
B.17.6	In caso di impresa unica che effettua il trasporto di merci su strada per conto terzi e che esercita anche altre attività, l'importo complessivo dell'aiuto è contenuto entro il limite massimo di euro 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			Occorre verificare come l'AdG ha verificato le relazioni societarie al fine di individuare l'impresa unica e il rispetto del limite massimo di euro 200 000 nell'arco di tre esercizi finanziari	
B17.6.1	In caso affermativo, l'AdG ha garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non siano stati utilizzati aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			Descrivere e documentare l'attività svolta dall'AdG.	
B17.7	L'aiuto concesso è espresso in forma di sovvenzione diretta in denaro?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013				
B17.7.1	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013			Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	
B17.8	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013				
B17.8.1	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013				
B17.9	In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione? Si noti che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013				
B17.10	In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una delle seguenti alternative casistiche: - l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»; - l'aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare una specifica attribuzione dell'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione.			art. 3 del Regolamento N. 1407/2013				

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B17.11	<p>L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi?</p> <p>- Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.</p> <p>- Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:</p> <p>a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e</p> <p>b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 1407/2013; oppure</p> <p>- Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:</p> <p>a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e</p> <p>b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento 1407/2013; oppure</p> <p>c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure</p> <p>d) prima dell'attuazione dell'aiuto:</p> <p>i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e</p> <p>ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento 1407/2013.</p> <p>- Gli aiuti concessi sotto forma di determinati contributi trasparenti</p>				art. 4 del Regolamento N. 1407/2013		Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B17.12	<p>E' stato verificato il rispetto del cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento n. 1407/2013?</p> <p><i>Nello specifico, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 1407/2013.</i></p> <p><i>Inoltre, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</i></p>				art. 5 del Regolamento N. 1407/2013			<p>Verificare le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica.</p> <p>Si veda quanto agli obblighi di consultazione del RNA.</p> <p>Tenere conto della possibilità di norme più restrittive rispetto al cumulo sugli stessi costi ammissibili.</p>
B17.13	Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso al momento della concessione?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			
B17.14	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			
B17.15	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			
B17.16	In caso affermativo, tale somma fissa è conforme al massimale definito dall'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 1407/2013?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			
B17.17	E' stato istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			Si veda RNA.
B17.17.1	In caso affermativo, tale registro è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?				art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			Si veda RNA.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B17.18	L'AdG ha istituito un sistema di storage dei dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis», al fine di conservare per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime de minimis			art. 6 del Regolamento N. 1407/2013			Si veda RNA.	
SEZIONE B18 - Verifica sul rispetto del Regolamento N. 360/2012 - aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale								
B18.1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento N. 360/2012? Il suddetto regolamento ritiene conformi gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1); b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio (2); g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.			art. 1 del Regolamento N. 360/2012			ATTENZIONE: la lettera c) tende ad escludere il settore di cui si tratta solamente nel caso in cui l'aiuto ha le caratteristiche di cui alle lettere i) ed ii). Laddove queste condizioni NON sono verificate da quanto al dispositivo in base al quale l'aiuto viene concesso, il settore è ordinariamente ammissibile.	
B18.2	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del precedente punto, ma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento "de minimis", l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento "de minimis" non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento N. 360/2012?			art. 1 del Regolamento N. 360/2012			Descrivere e documentare l'attività svolta dall'AdG.	
B18.3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale è contenuto nel limite massimo di euro 500 000 nell'arco di tre esercizi finanziari?			art. 2 del Regolamento N. 360/2012				
B18.4	L'aiuto concesso è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro?			art. 2 del Regolamento N. 360/2012				

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B18.4.1	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?			art. 2 del Regolamento N. 360/2012			Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	
B18.5	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?			art. 2 del Regolamento N. 360/2012				
B18.5.1	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?			art. 2 del Regolamento N. 360/2012				
B18.6	<p>L'aiuto concesso è un aiuto trasparente ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del rischio?</p> <p>In particolare:</p> <p>a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione;</p> <p>b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis";</p> <p>c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria;</p> <p>d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 3 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:</p> <p>i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e</p> <p>ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.</p>			art. 2 del Regolamento N. 360/2012			Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	
B18.7	<p>E' stato verificato il rispetto del cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 par. 6 e ss. del regolamento n. 360/2012?</p> <p><i>Nello specifico, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.</i></p> <p><i>Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale dei 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.</i></p> <p><i>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.</i></p>			art. 2 del Regolamento N. 360/2012			<p>Verificare le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica.</p> <p>Si veda quanto agli obblighi di consultazione del RNA.</p> <p>Tenere conto della possibilità di norme più restrittive rispetto al cumulo sugli stessi costi ammissibili.</p>	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (B)**

Documentazione probatoria da sottoporre a controllo: Disciplinare/Bando regime di aiuti/Domanda/Comunicazione Commissione

Estremi della documentazione probatoria:

B18.8	Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del regolamento 360/2012 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso al momento della concessione?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			
B18.9	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento 360/2012 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			
B18.10	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			
B18.10.1	In caso affermativo, tale somma fissa è conforme al massimale definito dall'art. 2 par. 2 del Reg.360 /2012?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			
B18.11	E' stato istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			Si veda RNA.
B18.11.1	In caso affermativo, tale registro è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			Si veda RNA.
B18.12	L'AdG ha istituito un sistema di storage dei dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis», al fine di conservare per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime de minimis				art. 3 del Regolamento N. 360/2012			Si veda RNA.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE (C)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione e probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE C1 - Verifiche sull'attuazione dell'intervento mediante procedimento automatico - (SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER INTERVENTI ATTUATI MEDIANTE PROCEDIMENTO AUTOMATICO)									
C1.1	La regione competente (AdG) ha determinato previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione?						art. 4 del D.Lgs. 123/98		
C1.2	I beneficiari sono stati adeguatamente informati in merito all'ammontare massimo dell'intervento concedibile, agli investimenti ammissibili, alle modalità di accesso all'intervento e alle modalità di erogazione? Descrivere le modalità attraverso cui è stata fornita ai BF una adeguata informativa.								
C1.3	Per l'accesso all'intervento il BF ha presentato una dichiarazione (secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione), sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento?						art. 4 del D.Lgs. 123/98		
C1.4	Sono state utilizzate idonee modalità per la registrazione delle dichiarazioni pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione?								
C1.5	Le dichiarazioni pervenute sono conservate adeguatamente?								
C1.6	E' stata individuato il soggetto competente per la valutazione delle dichiarazioni pervenute?						art. 4 del D.Lgs. 123/98		
C1.7	Le attività di valutazione sulle dichiarazioni pervenute sono verbalizzate?								
C1.7.1	La conservazione dei verbali di valutazione è assicurata?								
C1.8	Il soggetto competente per la valutazione ha accertato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni nonché che la dichiarazione:						art. 4 del D.Lgs. 123/98		
C1.9	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati entro il termine di 30 gg?						art. 4 del D.Lgs. 123/98		
C1.10	Nello specifico, qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e' stato comunicato all'impresa il diniego all'intervento entro il termine di 30 gg?						art. 4 del D.Lgs. 123/98		

C1.11	Sono stati presentati ricorsi?								
C1.12	In generale, la procedura si è svolta coerentemente con quanto previsto dal PO, dai criteri di selezione del comitato di sorveglianza, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale?								
C1.13	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, (fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia)?						art. 4 del D.Lgs. 123/98	Allineare con RNA	
SEZIONE C2 - Verifiche sull'attuazione dell'intervento mediante procedimento valutativo (SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER INTERVENTI ATTUATI MEDIANTE PROCEDIMENTO VALUTATIVO)									
C2.1	L'avviso prevede:						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
	- un procedimento a graduatoria?								
	- un procedimento a sportello?								
C2.2	L'avviso include i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti adottati (a graduatoria o a sportello)?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.3	Nell'avviso è specificato che i soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge?						art. 2 del D. Lgs. 123/98		
C2.4	Qualora le risorse disponibili siano esaurite, è stato comunicato tempestivamente agli interessati, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili?						art. 2 del D. Lgs. 123/98		
C2.4.1	In tale circostanza, è stata restituita, agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese?								
C2.4.2	Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, è stato comunicata la data dalla quale è possibile presentare le relative domande?								
PROCEDIMENTO A GRADUATORIA									
C2.5	Il bando di gara regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.6	Sono stati predeterminati idonei parametri per la selezione delle iniziative ammissibili?								
C2.7	La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.8	Le dichiarazioni pervenute sono conservate adeguatamente?								
C2.9	E' stata individuato il soggetto competente per la valutazione delle dichiarazioni pervenute?							Allineare con RNA	
C2.10	Le attività di valutazione sulle dichiarazioni pervenute sono verbalizzate?								
C2.11	Il soggetto competente per la valutazione ha effettuato una valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.12	L'attività valutativa è volta a verificare:						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
	- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,								

	- la tipologia del programma e il fine perseguito, - l'ammissibilità e la congruità delle spese sostenute.								
C2.13	Qualora l'attività valutativa presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta in conformità con criteri di valutazione in merito previsti e sulla base di appositi elementi previsti dall'Avviso?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.14	Le attività di valutazione e le relative decisioni sono state definite entro i termini previsti dall'Avviso?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.15	La conservazione dei verbali di valutazione è assicurata?								
C2.16	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati?								
C2.17	Sono stati presentati ricorsi?								
C2.18	In generale, la procedura si è svolta coerentemente con quanto previsto dal PO e dalle procedure di cui al Manuale di Attuazione?								
C2.19	L'intervento è stato ammesso a finanziamento con un atto di concessione formale?								
C2.20	Per l'intervento è stato eseguito atto formale di impegno di spesa?								

PROCEDIMENTO A SPORTELLO

C2.21	Il bando di gara regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali per la presentazione delle domande?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.22	La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.23	Sono state definite le soglie e le condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita' istruttoria?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.24	Sono state utilizzate idonee modalita' per la registrazione delle dichiarazioni pervenute sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.25	Le dichiarazioni pervenute sono conservate adeguatamente?								
C2.26	E' stata individuato il soggetto competente per la valutazione delle dichiarazioni pervenute?								
C2.27	Le attività di valutazione sulle dichiarazioni pervenute sono verbalizzate?								
C2.28	Le attività di valutazione si sono svolte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.29	Le attività di valutazione si sono svolte sulla base delle predefinite soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e alle tipologie delle iniziative?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.30	L'attività valutativa è volta a verificare:						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
	- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,								
	- la tipologia del programma e il fine perseguito,								
	- l'ammissibilità e la congruità delle spese sostenute.								
C2.31	Qualora l'attività valutativa presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta in conformità con criteri di valutazione in merito previsti e sulla base di appositi elementi previsti dall'Avviso?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.32	Le attività di valutazione e le relative decisioni sono state definite entro i termini previsti dall'Avviso?						art. 5 del D.Lgs. 123/98		
C2.32.1	La conservazione dei verbali di valutazione è assicurata?								
C2.33	Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' stata disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?								
C2.34	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati?								
C2.35	Sono stati presentati ricorsi?								
C2.36	In generale, la procedura si è svolta coerentemente con quanto previsto dal PO e dalle procedure di cui al Manuale di Attuazione?								

SEZIONE C3 - Verifiche sull'attuazione dell'intervento mediante procedimento negoziale - (EZIONE DA COMPILARSI SOLO PER INTERVENTI ATTUATI MEDIANTE PROCEDIMENTO NEGOZIALE)

C3.1	Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente da enti locali, sono stati definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.2	La regione competente (AdG) ha pubblicato un apposito bando per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.3	Sono stati adottati degli idonei strumenti di pubblicita'?						art. 6 del D.Lgs. 123/99		
C3.4	Il bando determina:						art. 6 del D.Lgs. 123/100		
	- le spese ammissibili, - le forme e le modalita' degli interventi, - la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, - la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria.								
C3.5	Il bando individua previamente i criteri di selezione dei contraenti?						art. 6 del D.Lgs. 123/99		
C3.6	I criteri di selezione sono stati individuati con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati?						art. 6 del D.Lgs. 123/99		
C3.7	Il bando di gara regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?								
C3.8	Per l'accesso all' intervento il BF ha presentato una dichiarazione (secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione), sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti?						art. 6 del D.Lgs. 123/99		
C3.9	La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.10	Sono state utilizzato idonee modalita' per la registrazione delle dichiarazioni pervenute?								
C3.11	Le dichiarazioni pervenute sono conservate adeguatamente?								
C3.12	E' stata individuato il soggetto competente per la valutazione delle dichiarazioni pervenute?								
C3.13	Le attivita' di valutazione sulle dichiarazioni pervenute sono verbalizzate?								
C3.14	L'attivita' istruttoria e' volta a verificare:						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
	il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,								
	- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,								
	- la tipologia del programma e il fine perseguito, - la congruita' delle spese sostenute.								

C3.14.1	Qualora l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' stata svolta con particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonche' alla sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.14.2	Ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono stati utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.15	Le attivita' istruttorie e le relative decisioni sono state definite entro i termini previsti dall'Avviso?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.15.1	La conservazione dei verbali di valutazione è assicurata?								

C3.16	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati?								
C3.17	Sono stati presentati ricorsi?								
C3.18	In generale, la procedura si è svolta coerentemente con quanto previsto dal PO, dai criteri di selezione del comitato di sorveglianza, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale?								
C3.19	L'intervento è stato ammesso a finanziamento con atto di concessione dell'intervento o con un contratto conforme a quanto previsto nel bando?						art. 6 del D.Lgs. 123/98		
C3.20	Per l'intervento è stato eseguito atto formale di impegno di spesa?								
C3.21	Il programma d'investimento è stato avviato successivamente alla notifica dell'esito positivo della valutazione della domanda presentata?								
C3.22	L'impresa beneficiaria entro ___ giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, ha fornito:						art. 4 e 7 del D.Lgs 123/98		
	- i documenti giustificativi delle spese sostenute								
	- gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati								
	- una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità								
C3.23	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, (fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia)?						art. 4 e 7 del D.Lgs 123/98		
C3.24	L'iniziativa è stata realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione?						art. 4 e 7 del D.Lgs 123/98		

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.1	Il Beneficiario Finale è una micro impresa?						Allegato I del Reg. 651/2014		
D1.2	Il Beneficiario Finale è una piccola impresa?						Allegato I del Reg. 651/2014		
D1.3	Il Beneficiario Finale è una media impresa?						Allegato I del Reg. 651/2014		
D1.4	Il Beneficiario Finale è una grande impresa?						Allegato I del Reg. 651/2014		
D1.5	<p>Il BF è una impresa autonoma? Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socio di un'altra impresa controlla da sola il BF in imprese associate?</p>						Allegato I del Reg. 651/2014		
D1.6	<p>Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).</p>								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.7	<p>Il BF ha imprese conegate?</p> <p>Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:</p> <p>a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;</p> <p>b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;</p> <p>c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;</p> <p>d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</p> <p>Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora i seguenti investitori:</p> <p>a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;</p> <p>b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;</p> <p>c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;</p> <p>d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.</p>								
D1.8	Il Beneficiario Finale è un consorzio di imprese?								
D1.9	Il BF è della tipologia prevista dalla norma applicabile in materia di aiuti, dal PO, dal bando?								
D1.10	Il settore di attività del BF rientra nelle tipologie previste dai regolamenti che disciplinano l'operazione, dal PO, dal bando?								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.11	Il BF è regolarmente iscritto nel registro nel registro di pertinenza?								
D1.12	Il BF è regolarmente iscritto alla CCIAA, ove richiesto?								
D1.13	Il BF ha regolare partita IVA o CF?								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.14	Nello specifico è possibile affermare che il BF non sia un'impresa in difficoltà ai sensi del REG 651/2014?						paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014		
D1.14.1	In particolare: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.14.2	b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;								
D1.14.3	c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;								
D1.14.4	d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;								
D1.14.5	e) nel caso di un'impresa nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia								
D1.15	Il BF figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla C.E., dallo Stato italiano o dalla Regione?							Verifica RNA	

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D1.16	Il BF risulta in regola con gli obblighi fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente?								
D1.17	Il BF opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi?								
D1.18	Il BF risulta destinatario, nei sei anni precedenti la data della presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte del BF stesso?								
D1.19	Il BF risulta fra le imprese che non hanno restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'organismo competente la restituzione?								
D1.20	Il BF è in possesso di qualcuna delle seguenti certificazioni/accreditamenti ?							Verificare se il bando prevedeva il possesso delle certificazioni. Se ci sono incongruenze rispetto a quanto previsto da bando, evidenziare l'irregolarità e la portata dell'irregolarità.	
D1.20.1	ISO 9001								
D1.20.2	EMAS								
D1.20.3	ISO 14001								
D1.20.4	ECOLABEL								
D1.20.5	SA 8000								
D1.20.6	Altro (specificare)								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
SEZIONE D2 - Verifiche sulle erogazioni al BF									
D2.1	Il BF ha beneficiato di un anticipo ai sensi dell'art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013?						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		
D2.2	Il BF, ove previsto/consentito dalla procedura, ha regolarmente prodotto richieste di anticipo all'AdG?								
D2.3	Sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 131 par. 4 del Reg. 1303/2013 in fase di certificazione delle spese? Nello specifico in caso di Aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		
D2.3.1	Gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro?						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		
D2.3.2	Gli anticipi sono uguali o inferiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione?						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		
D2.3.3	Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore?						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		
D2.3.3.1	In caso contrario la successiva domanda di pagamento è stata rettificata di conseguenza?						art. 131, par. 4, del Reg. 1303/2013		

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D2.4	La fideiussione presentata dal BF garantisce l'importo richiesto dal bando/avviso secondo le modalità previste dallo stesso?								
D2.5	La fideiussione presentata dal BF ha una scadenza congrua rispetto a quanto previsto dall'art. 131 del Reg. 1303/2013 e dal bando/avviso?								
D2.6	In caso di concessione di proroga al BF verificare se la scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza (laddove pertinente).								
D2.7	Sono stati prodotti atti di liquidazione delle spese nei confronti del BF?								
D2.8	Sono stati emessi mandati di pagamento in favore del BF?								
D2.9	Si sono registrati ritardi ingiustificati nei tempi di pagamento al BF?								

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D2.10	Il BF ha rispettato quanto previsto nel contratto/convenzione/disciplinare, in merito all'avanzamento fisico e finanziario del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazioni, dichiarazioni intermedie, relazioni sui SAL e tutto quanto ciò che è previsto nel bando e nel disciplinare)?								
D2.10.1	Il BF ha rispettato quanto previsto dall'Avviso/Atto di concessione dell'aiuto (ed eventualmente dal contratto/convenzione/disciplinare), in merito ad ulteriori obblighi da quello previsti ed al mantenimento di specifiche condizioni di ammissibilità e di ulteriori condizioni connesse all'applicazione dei Criteri di Selezione?								
D2.11	Prima delle erogazioni al BF, l'ufficio competente o il Soggetto Gestore/Organismo Intermedio hanno effettuato tutte le verifiche previste dalla normativa in vigore, dall'eventuale bando e dal contratto/convenzione/disciplinare sottoscritto?								
D2.12	L'ammontare del contributo pagato al BF è contenuto nei limiti di intensità previsti dai regolamenti, dall'eventuale bando/avviso, dal decreto di concessione del finanziamento?								
D2.13	L'ammontare del contributo è stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al contratto/convenzione/disciplinare, all'eventuale bando o altro?								
D2.13.1	La rideterminazione effettuata è corretta?								
D2.14	Sono state proposte dal BF variazioni all'intervento ammesso a finanziamento?								
D2.14.1	Tali variazioni erano consentite?								
D2.14.2	Tali variazioni sono state autorizzate in conformità della disciplina applicabile?								
D2.14.3	Tali variazioni sono coerenti e legittime?								

SEZIONE D3 - Verifiche sull'output fisico/del finanziamento

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
D3.1	Verifica l'esistenza degli output e dei risultati dell'intervento finanziato e che questi siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi.								
D3.2	Verifica che l'intervento finanziato sia:								
D3.2.1	Ultimato?								
D3.2.2	Se ultimato, è anche fruibile?								
D3.2.3	In corso?								
D3.2.4	Non ancora avviato?								
D3.3	verifica che l'intervento oggetto del finanziamento sia conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dall'eventuale bando nonché dalla convenzione/contratto stipulato							Descrivere l'eventuale incoerenza con l'intervento originariamente ammesso a finanziamento	
D3.4	verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dell'intervento oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo								
SEZIONE D4 - Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile									
D4.1	verifica che sia stata predisposta la pista di controllo applicabile all'operazione								
D4.2	verifica che la pista di controllo predisposta sia stata osservata.								

*Al fine di calcolare i dati degli effettivi (ULA) e i dati finanziari (fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo), occorre considerare i dati delle imprese collegate e associate al BF, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento 651/2015.

Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati in base ai conti dell'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Nello specifico, ai dati degli effettivi e ai dati finanziari relativi all'impresa beneficiaria si aggregano i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte ed a valle dell'impresa stessa. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla % più elevata tra la % di partecipazione al capitale o la % di diritti di voto detenuta. Inoltre, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa qualora non siano già stati considerati nei conti tramite consolidamento.

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (D)**

Estremi della documentazione probatoria: _____

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	principale riferimento normativo	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE D1 - Verifiche sull'impresa beneficiaria finale dell'aiuto									
<p>Inoltre, ai dati delle imprese associate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese collegate alle imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.</p> <p>Inoltre, ai dati delle imprese collegate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiungono in modo proporzionale i dati relativi alle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte ed a valle delle imprese collegate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento in proporzione alla % più elevata tra la % di partecipazione al capitale o la % di diritti di voto detenuta.</p> <p>L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio e consolidati ecc.)</p>									

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE SELEZIONE BENEFICIARIO/PROGETTO (E)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE E1 - Verifica delle procedure di concessione dei finanziamenti								
E1.1	La natura del BF individuato è coerente con quanto previsto nei regolamenti comunitari, nel PO, nei criteri di selezione del comitato di sorveglianza?							
E1.2	L'intervento è stato ammesso a finanziamento con un atto di concessione formale?							
E1.3	Per l'intervento è stato eseguito atto formale di impegno di spesa?							
E1.4	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, (fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia)?							
E1.5	Verificare l'esistenza di griglie per la valutazione delle domande dalle quali risultano i punteggi assegnati				Verbali della commissione			
E1.6	Verificare la correttezza nel calcolo delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di valutazione				Verbali della commissione			
E1.7	Verificare il rispetto dell'effetto incentivazione (ove applicabile) avuto riguardo alla definizione di avvio lavori ex Art. 2 del reg. 651/2014				Bando/Concessione/Domanda/Ulteriori documentazione di verifica (Bilanci, Visure, Fatture)		Per quanto concerne la verifica dell'avvio dei lavori occorre tener conto di tutti quegli atti che possano attestare l'avvenuto avvio. A titolo di esempio, la data degli ordini di acquisto, di eventuali autorizzazioni richieste ed ottenute.	
E1.8	Verificare il rispetto di valori soglia dell'investimento o del contributo specificamente previsti dall'Avviso							

E1.9	Verificare l'atto amministrativo di concessione dei finanziamenti e l'inserimento nel fascicolo di progetto				Atto amministrativo di concessione			
------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

SEZIONE E2 - Comunicazione degli esiti della selezione

E2.1	Verificare le modalità di comunicazione degli esiti della selezione				Copia delle pubblicazioni			
E2.2	Verificare la predisposizione e adozione del Decreto di concessione del finanziamento				D.D. di Concessione			
E2.3	Verificare l'avvenuta notifica della concessione del finanziamento ai singoli Beneficiari dei finanziamenti				Nota di Trasmissione			
E2.4	Verificare l'avvenuta accettazione del finanziamento da parte del Beneficiario (ove prevista)				Nota di accettazione			

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

--

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

--

Legenda:

Positivo (Si)
Negativo (No)
Non applicabile (N/A)

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (F)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
Sezione F - Verifiche amministrative/contabile propedeutiche alla certificazione dell'AdC (Allegare report smile di riferimento)								
CF ₁	Verificare che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata per l'operazione e che abbia costituito un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2014-2020, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari				Comunicazione con indicazione del c/c bancario			
CF ₂	Verificare l'avvenuta presentazione, da parte del Beneficiario, della documentazione di rendicontazione della spesa sostenuta, riguardante la documentazione giustificativa delle spese sostenute secondo quanto previsto dal bando (vedi allegato di dettaglio predisposto da ciascun ROS, con indicazione delle specifiche voci di spesa e delle condizioni di erogazione)				Documentazione giustificativa di spesa			
CF ₃	Verificare il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta e sia connessa all'operazione cofinanziata				Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
CF ₄	Verificare il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento				Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
CF ₅	Verificare il rispetto del principio della prova documentale della spesa, ossia che essa sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente				Fatture quietanzate Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
CF ₆	Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2014- 2020, siano indicati il titolo dell'operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.							

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (F)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
CF ₇	Verificare l'avvenuta predisposizione degli atti regionali di Liquidazione del Finanziamento in base a quanto definito nel bando di gara (vedi allegato di dettaglio predisposto da ciascun ROS, con indicazione delle specifiche voci di spesa e delle condizioni di erogazione)				Bando di gara/Decreto di concessione Atti di liquidazione Fatture Relazioni di avanzamento/SAL Mandati/ordini di pagamento			
CF ₈	Verificare l'avvenuta liquidazione degli acconti/saldo al Beneficiario				Mandato quietanzato			
CF ₉	Verificare l'avvenuta predisposizione degli atti regionali di Liquidazione degli acconti/saldo a favore del soggetto Gestore (eventuale).				Atti di liquidazione			
CF ₁₀	Verificare l'avvenuta liquidazione degli acconti/saldo a favore del soggetto Gestore (eventuale).				Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
CF ₁₁	Verificare l'avvenuto svincolo della fidejussione prestata dal soggetto Gestore (eventuale).				Comunicazione di svincolo della fideiussione			
CG ₂₉	Verificare il rispetto dell'effetto incentivazione in fase di attuazione				Domanda/Ordini/Impegni giuridicamente vincolanti/Inizio lavori/Fatture			
CG ₃₀	Verificare il mantenimento del rispetto della Clausola Deggendorf				Bando/Domanda/Dichiarazione Deggendorf e altra documentazione giustificativa			Verifiche RNA

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (F)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
CG ₃₁	Verificare il mantenimento delle condizioni di rispetto del cumulo degli aiuti applicabile alla fattispecie				RNA			Verifiche RNA
CG ₃₂	Verificare la sottoscrizione dell'autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'Ente proponente ex DPR 445/2000 in cui si dichiara di non aver ottenuto finanziamenti sullo stesso intervento (ove previsto)				Autocertificazione			

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (F)

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
------------------	---	----	----	-----	---	-----------------------------------	------	--

Legenda:

Positivo (Si)

Negativo (No)

Non applicabile (N/A)

**Checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
SEZIONE PUBBLICITA' (G)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE G - VERIFICHE INERENTI GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'								
G1	Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità (Normativa comunitaria e regionale)					Documentazione probatoria		
G2	Verificare che l'intervento sia conforme al progetto approvato					Documentazione di Progetto		

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

--

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

--

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella sezione Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie ovvero allo stato di avanzamento del progetto (Da specificare nella colonna "Commenti")

**checklist Erogazione di aiuti a singoli beneficiari
GESTIONE IRREGOLARITA' (H)**

Codici Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	si	no	n/a	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi Documentazione Probatoria	note	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
SEZIONE H - GESTIONE IRREGOLARITA'								
H1	Verificare l'esistenza di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei confronti del beneficiario del finanziamento, il contraddittorio e il successivo follow-up					Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con il Beneficiario		
H2	Verificare l'invio da parte del Soggetto Gestore della documentazione attestante le criticità riscontrate					Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con il Beneficiario Relazioni istruttorie		

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

--

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

--

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella sezione Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie ovvero allo stato di avanzamento del progetto (Da specificare nella colonna "Commenti")